

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 619)

(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(PIERACCINI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1964

Integrazioni alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono state stabilite le norme tecniche di edilizia, con particolari prescrizioni per le costruzioni da eseguire in zone sismiche.

All'articolo 3 di tale legge è stato disposto che « gli edifici pubblici o privati con sette o più piani entro o fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o metallica », in qualsiasi Comune del territorio nazionale l'opera venga eseguita.

La norma contenuta nel succitato articolo sembra escludere la possibilità di adottare altri sistemi costruttivi anche se essi, per le loro caratteristiche sostanziali e per le modalità di esecuzione, possano offrire eventualmente condizioni di piena efficienza statica e funzionale.

Pertanto, tenuto anche conto del progresso, in continua evoluzione, della tecnica costruttiva, si è ravvisata l'opportunità anche al fine di consentire la produzione di alloggi con la massima rapidità, di non limitare de-

cisamente il campo dei sistemi da adottare, ma di consentire il ricorso ad altre forme di costruzione, quali ad esempio il prefabbricato, purchè sia sempre assicurata, in modo indiscusso, la sicurezza delle opere che si realizzano.

Le considerazioni sopra esposte valgono anche per il disposto dell'articolo 10 della stessa legge, riguardante le costruzioni da eseguire in zone sismiche.

È stato, perciò, redatto un apposito disegno di legge, con il quale si procede all'integrazione dei succitati articoli.

L'articolo 1 di detto disegno di legge (integrante l'articolo 3 della legge n. 1684) prevede, appunto, la possibilità di impiego di sistemi diversi da quelli indicati nell'articolo 3 della legge n. 1684, previo accertamento della loro efficienza statica e funzionale. Il giudizio sull'idoneità di tali opere è deferito al Consiglio superiore dei lavori pubblici che istituzionalmente ha anche compiti di ricerca e di studio sui materiali e sui sistemi costruttivi, lasciando, peraltro, a ta-

le Consesso la possibilità di avvalersi della consulenza di altri qualificati organismi in materia. Ai Provveditorati alle opere pubbliche spetterà il formale rilascio dell'attestazione di idoneità: è stato prescelto tale organo per ovvie ragioni di decentramento amministrativo.

Con l'articolo 2 (integrante l'articolo 10 della legge 1684) si estende anche alle zone sismiche il disposto dell'articolo precedente, stabilendo, però, che i sistemi costruttivi in esame abbiano particolare resistenza alle azioni sismiche orizzontali e previa accurata indagine sulla natura dei suoli edificatori in quanto soltanto a seguito dell'accertamento delle caratteristiche delle aree di sedime, si potrà far luogo ad un'adeguata impostazione delle costruzioni, onde consentire la sicurezza statica delle costruzioni stesse.

L'articolo 3 è una integrazione dell'articolo 12 della citata legge 1684, conseguenza necessaria delle disposizioni contenute nei due precedenti articoli.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi:

« Particolari strutture portanti, che non rispondono alle caratteristiche predette, potranno essere ammesse purchè di provata efficacia statica.

La relativa dichiarazione di idoneità è rilasciata dal competente Provveditorato regionale alle opere pubbliche su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale potrà avvalersi della consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche o di altri Enti di studio e di ricerca ».

Art. 2.

All'articolo 10 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi:

« Oltre i sistemi costruttivi previsti nel secondo e nell'undicesimo comma del presente articolo ne sono ammessi altri, purchè di provata efficienza statica con particolare riguardo alle azioni sismiche orizzontali, tenute presenti, di volta in volta, le caratteristiche del sottosuolo.

L'efficienza statica dovrà risultare da apposita dichiarazione del Provveditorato alle opere pubbliche sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Art. 3.

La prima parte del primo comma dell'articolo 12 della legge 25 novembre 1962, numero 1684, è sostituita dalla seguente:

« Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura in cemento armato o metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 3, o di quelli ammissibili ai sensi del primo comma dell'articolo 9 si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio ».

La prima parte del decimo comma dello stesso articolo 12 è sostituita dalla seguente:

« Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 9, escluse le costruzioni non intelaiate, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio ».